

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

L'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, con sede in Via Guattani 16, 00161 Roma, nella persona del suo Presidente, Geom. Gabriele Buia, di seguito denominata "**Ance**"

e

la società **SINLOC Sistema Iniziative Locali S.p.A.** con sede in Via G. Gozzi 2/G, 35131 Padova, nella persona del suo Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dott. Antonio Rigon, di seguito denominata anche "**SINLOC**"

congiuntamente definite "Parti",

premesso che:

- **Ance**, attraverso la Commissione Referente Progetti strategici e innovativi nell'ambito del partenariato pubblico privato, promuove lo sviluppo del Partenariato Pubblico Privato e supporta le imprese associate attraverso l'individuazione di nuove opportunità di sviluppo e mediante il confronto con le Istituzioni pubbliche al fine di valorizzare il ruolo delle imprese di costruzioni;
- **SINLOC**, società partecipata da dieci qualificate fondazioni di origine bancaria, sin dal 1998, promuove lo sviluppo delle infrastrutture pubbliche locali fornendo servizi di *advisory*, studi di fattibilità, investimenti diretti in operazioni di Partenariato Pubblico Privato. Si caratterizza per la capacità di operare sul mercato, sia come consulente/*arranger* e *equity investor* a fianco dei soggetti privati che promuovono o partecipano alle iniziative di PPP, sia come società di consulenza di Enti Locali, Istituzioni. Svolge inoltre attività di consulenza nel reperimento di finanza, anche attraverso strumenti innovativi di ingegneria finanziaria ai fini dell'attuazione dei programmi di sviluppo locale;
- Il Partenariato Pubblico Privato può svolgere un ruolo fondamentale nell'infrastrutturazione del Paese e il soddisfacimento di fabbisogni della collettività a patto che siano rispettate condizioni di fattibilità economica e finanziaria delle iniziative;
- Una buona valutazione dei progetti che si intende realizzare in Partenariato Pubblico Privato appare condizione necessaria per la fattibilità delle iniziative;

tutto ciò premesso le Parti convengono

di dare avvio ad una collaborazione finalizzata all'individuazione di iniziative di Partenariato Pubblico Privato di interesse comune dalle quali poter avviare una sinergia operativa.

Art. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Per il raggiungimento degli scopi della collaborazione le parti si impegnano reciprocamente a svolgere quanto di seguito indicato:

- Ance si impegna a promuovere il presente Accordo presso le imprese associate al fine di individuare progetti di Partenariato Pubblico Privato, da sottoporre all'attenzione di SINLOC, nell'ambito di operazioni di rigenerazione urbana, nonché per la realizzazione di infrastrutture locali;
- SINLOC si impegna a collaborare con Ance, a titolo gratuito, per la selezione dei suddetti progetti partecipando a massimo tre incontri di approfondimento e confronto sulla strutturazione dei progetti con le singole imprese associate interessate ad avviare i progetti di Partenariato Pubblico Privato precedentemente individuati;
- Gli incontri saranno organizzati in un numero di 3 giornate consecutive da fissarsi nel mese di Giugno 2019 e comunque entro il mese di Settembre 2019;
- Al fine di rendere più efficaci gli incontri, ANCE distribuirà ad imprese selezionate un questionario acquisitivo di dati ed informazioni preliminari, predisposto da SINLOC, da restituire entro 10 giorni dagli incontri;
- Nel corso dei suddetti incontri, che verranno organizzati presso la sede dell'Ance, SINLOC si impegna a fornire alcuni approfondimenti preliminari sui progetti e sui possibili modelli di strutturazione degli stessi;
- SINLOC si impegna a proporre alle imprese associate all'Ance che proseguiranno operativamente con lo sviluppo delle operazioni approfondite nel corso dei suddetti incontri, condizioni di favore rispetto a quelle standard normalmente applicate da SINLOC.

Art. 3

- Nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo le parti si impegnano ad operare con spirito di lealtà e correttezza reciproca, consapevoli anche che inadempienze e manchevolezze nello svolgimento dei rispettivi impegni possono arrecare grave danno all'altra Parte.

Art. 4

- Il presente accordo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone liberamente negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica all'accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Non trovano dunque applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c..

Art.5 - Riservatezza

- Le parti si impegnano a considerare come strettamente confidenziali tutte le informazioni ricevute per l'adempimento di quanto previsto dal presente accordo. Pertanto la parte che abbia ricevuto dall'altra documenti od altre informazioni relative al presente accordo si impegna ad utilizzarli unicamente nell'ambito ed ai fini di quest'ultimo.

Art. 5 - Esclusiva

- Tale accordo non ha carattere di esclusiva per quanto ne costituisce l'oggetto e, pertanto, ANCE e Sinloc sono da ritenersi ciascuno libero di dare vita ad altre iniziative con qualsivoglia terzo nella materia di cui alla premessa.

Art. 6 - Durata

- Il presente accordo di collaborazione ha validità sino al 31/12/2019.

Art. 7 - Legge applicabile

- Il presente accordo è regolato dalla Legge italiana, cui si rimanda anche per ogni controversia in tema di interpretazione e di responsabilità, tra le parti e verso i Terzi.

Art. 7 - Foro competente

- Per ogni eventuale controversia possa incorrere tra le Parti e verso i Terzi, il Foro competente è quello di Padova.

Art. 8 - Modifiche e Rinunce

- Tutte le modifiche, o rinunce a quanto previsto nel presente documento dovranno essere esplicitate in forma scritta e sottoscritte da entrambe le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Ance

Per SINLOC

Roma, 4 giugno 2019